



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

LEGGE DI STABILITA' 2015

circolare lavoro 1/2015 del 7 gennaio 2015

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014). In attesa dei chiarimenti che perverranno dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, si segnalano le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni

I datori di lavoro del settore privato che nell'anno 2015 assumono lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un esonero contributivo, per un massimo di euro 8.060,00 per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.

Queste le condizioni:

- sono esclusi i datori di lavoro domestici;
- non si applica al contratto di apprendistato;
- sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato, anche con altro datore di lavoro;
- sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona;
- l'assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l'impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine;
- nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici; l'incentivo per questo settore è a domanda. L'INPS evade le istanze, seguendo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi.

Si ritiene che, in attesa dei chiarimenti ministeriali, l'assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale e che i datori di lavoro interessati debbono rispettare:

- la regolarità contributiva;
- la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di II livello;
- il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalla vigente normativa.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.

Soppressione agevolazione ex articolo 8 comma 9 Legge 407/1990

A far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato l'incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo. E' fatto salvo il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

TFR in busta paga

In via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, viene introdotta la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere la liquidazione mensile del TFR maturando, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Per il dipendente si tratta di una facoltà mentre per il datore di lavoro nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l'erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo.

Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

La facoltà di richiedere la liquidazione mensile delle quote maturande di TFR è concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato, fatta eccezione per i lavoratori:

- domestici;
- del settore agricolo;
- di aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- di aziende dichiarate in crisi occupazione (articolo 4, Legge n. 297/1982).

La quota di TFR mensilmente liquidata al lavoratore è assoggettata a tassazione ordinaria ma non incide sul raggiungimento del limite reddituale per ottenere il bonus di 80,00 euro mentre non costituisce imponibile previdenziale.

E' previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR e supportati da garanzia da parte di un fondo speciale costituito presso l'INPS alimentato da un contributo dello 0,20% a carico dei datori di lavoro che accedono al sistema di finanziamento.

Tutti i datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, beneficeranno di alcune misure compensative tra le quali l'esonero dal versamento del contributo mensile al fondo di garanzia INPS pari allo 0,20% (0,40% per i dirigenti industriali).

Stabilizzazione bonus 80,00 euro

Viene reso strutturale il bonus 80,00 euro, adeguandone l'importo che su base annua diventano euro 960,00.

Il bonus continua ad essere gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di

- un reddito complessivo non superiore a euro 26.000;
- IRPEF positiva sul reddito da lavoro una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente.

Il bonus è erogato in via automatica dai sostituti d'imposta al verificarsi delle condizioni richieste; il relativo recupero avviene nel modello F24 mediante compensazione orizzontale.

Esenzione buoni pasto elettronici

Con decorrenza 1° luglio 2015, viene aumentata la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

Deduzione IRAP del costo del lavoro

Viene disposto, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dal valore della produzione IRAP.

L'ulteriore nuova deduzione è applicabile da tutti i soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs n. 446/1997, e cioè:

- dalle imprese,
- dai lavoratori autonomi;
- dagli agricoltori

Rifinanziamento agevolazioni piccola mobilità

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che hanno assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nella piccola mobilità (la norma di riferimento non fu prorogata nel 2013) sia a termine che a tempo determinato la possibilità di pagare una contribuzione pari al 10%.

Lavoratori frontalieri

Dal 1° gennaio 2015, viene innalzato ad euro 7.500,00 l'importo di esenzione dall'IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale.



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

E' disposto l'aumento dall'11% al 17% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR; tale aumento si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015

Ravvedimento operoso

Viene modificata la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 e in particolare sono introdotte 4 nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di:

- omesso e ritardato pagamento dei tributi,
- errori e omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione.

Rientro dei cervelli

L'articolo 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 prevede la non concorrenza a formare il reddito del 90% dell'imponibile fiscale dei compensi percepiti da docenti/ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, i citati lavoratori potranno fruire dell'esenzione fiscale:

- per l'anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi (in precedenza 2)
- nel limite di 7 periodi d'imposta (in precedenza 5) successivi al 31 maggio 2010

Il lavoratore dovrà mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo oggetto dell'esenzione.

Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi